



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

**PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA A SUPPORTO DEI COMPITI DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI - DIREZIONE GENERALE
DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE - IN MATERIA DI MINORI
STRANIERI (ACCOLTI E NON ACCOMPAGNATI)**

**CAPITOLATO D’ONERI
E
DISCIPLINARE DI GARA**

Allegato alla determina a contrarre
del 6/11/2015

CUP I89D15000800001

CIG 64642167CA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 Quadro di riferimento

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva, con L. 27 maggio 1991, n.176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. In applicazione del principio di garanzia del superiore interesse del bambino, l'art. 33 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n.535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La costante presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio verso l'Italia, negli anni divenuto strutturale. Nell'ultimo decennio, la presenza di minori non accompagnati è aumentata costantemente e, nell'anno 2014, si è contraddistinta per alcuni tratti peculiari. Innanzitutto, al 31 dicembre 2014 si verifica il più alto numero di presenze di minori stranieri non accompagnati mai registrato in Italia (10.536); tale dato rappresenta un incremento significativo rispetto alle presenze censite al 31 dicembre 2013 (6.319) , già rilevante in termini assoluti. L'aumento della presenza dei minori non accompagnati nel territorio Italiano è stato influenzato, in particolare, dal fenomeno degli sbarchi, e dalla concentrazione di tale tipologia di arrivi in specifiche aree territoriali del Paese. Nel 2014, sono stati 6.905 i minori giunti via mare sulle coste meridionali dell'Italia (con un numero di arrivi mensili superiore del doppio rispetto a quasi ognuna delle corrispondenti mensilità del 2013), il 70% dei quali nella sola Regione Siciliana (4.891). L'evoluzione dei flussi d'ingresso nel corso del 2014 ha profondamente modificato, tra l'altro, le caratteristiche della presenza dei minori in Italia con riferimento alle cittadinanze di origine. Rispetto al 2013, le cittadinanze che hanno caratterizzato, per intensità del tasso di incremento, i nuovi flussi di ingresso, sono quelle provenienti dal Corno d'Africa e dall'Africa Sub Sahariana: Gambia (+435.9%), Eritrea (+373.8%), Somalia (+130.9%). Come negli anni precedenti, nel 2014 si è confermata la prevalenza di minori di genere maschile (94.5%) e con un'età superiore ai 15 anni (90.7%). Si assiste, inoltre, alla stabilizzazione della presenza dei minori non accompagnati una volta divenuti maggiorenni, testimoniata dalle richieste di rilascio di parere ai sensi della L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha modificato l'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Nel corso del 2014, sono pervenute alla Direzione Generale 2.400 richieste di parere; nello stesso anno, l'Amministrazione ha elaborato ed emesso 2.188 pareri.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

La presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia comporta l'esigenza di porre in essere interventi idonei a dare una risposta efficace ai bisogni, anche alla luce dei mutamenti del fenomeno. In particolare, si rende necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività di censimento, reportistica e monitoraggio della presenza dei minori, anche attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) implementato da questa Amministrazione. Parimenti, devono essere assicurate le attività di indagine familiare, rimpatrio volontario assistito e rilascio dei pareri ex art. 32, utili ai fini del pieno soddisfacimento del superiore interesse del fanciullo. Tali azioni si rendono necessarie, tra l'altro, in conformità a quanto previsto dal Piano per l'integrazione "Identità e Incontro", adottato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, che individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate: secondo il citato Piano, la tutela dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescindere dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stessi. Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: si consideri in tal senso la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 (2011) e il Piano d'Azione sui minori non accompagnati della Commissione Europea (SEC (2010)534). In quest'ultimo documento la Commissione ha ribadito che "le misure di accoglienza e le garanzie procedurali devono applicarsi dal momento del rintraccio sino a quando non si trovi una soluzione durevole".

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è competente per la valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la delibera di nulla-osta ai progetti presentati dagli enti e le associazioni proponenti, e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori. Nel corso dell'anno 2014, sono stati autorizzati 806 progetti presentati da 182 associazioni ed hanno fatto ingresso in Italia circa 12.000 minori (alcuni di loro sono entrati più volte per un totale di circa 15.000 ingressi). Nello stesso anno stati autorizzati 172 progetti individuali presentati da altrettanti nuclei familiari. I minori accolti in Italia provengono principalmente da Bielorussia, Ucraina e Bosnia-Erzegovina. Nel perseguire il costante miglioramento dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, a seguito dell'adozione del nuovo sistema informativo on-line (Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA) avvenuto nel 2013, da Gennaio 2014 è stata avviata anche un'attività di formazione e informazione continua da parte del supporto tecnico alle associazioni. In considerazione dell'importanza dei programmi di accoglienza temporanea, divenuti negli anni un'esperienza consolidata del Paese, è necessario garantire il corretto svolgimento delle procedure di valutazione, approvazione e monitoraggio dei progetti.

Con riferimento al quadro normativo e regolamentare in materia, vanno qui segnalati gli importanti mutamenti intervenuti durante l'anno 2014. Nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul *Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati*, dove si prevede, per quanto specificamente concerne i minori stranieri non accompagnati, l'attribuzione al Ministero dell'Interno dell'attività di coordinamento dell'individuazione di strutture di accoglienza temporanea dove trasferire in maniera tempestiva i minori, garantendone così il collocamento in luogo sicuro, nonché l'impegno del medesimo Ministero, al fine di favorire lo spostamento dei minori medesimi in strutture di seconda accoglienza, ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati), specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La citata Intesa prevede, inoltre, che il rafforzamento della *governance* del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati sia assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM), che, come sopra illustrato, è implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dar seguito a quanto previsto dalla citata intesa, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015), ha profondamente novato il sistema di accoglienza rivolto ai minori stranieri non accompagnati. L'art. 1, comma 183, della citata Legge prevede infatti che "fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Le descritte innovazioni normative, se da un lato non modificano i compiti attribuiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di minori stranieri e precedentemente imputati al soppresso Comitato per i minori stranieri, dall'altro evidenziano l'importanza delle attività afferenti ad una competenza specifica di questa Amministrazione, quale il censimento dei minori stranieri non accompagnati. Riguardo a quest'ultimo compito si individua nel Sistema informativo minori (SIM) il supporto strumentale capace di assicurare, attraverso la costante collaborazione tra tutti le PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza, la tracciabilità del percorso del minore straniero non accompagnato. Il sistema informativo minori (SIM), progettato per censire i minori stranieri non accompagnati sull'intero territorio nazionale, si configura come uno strumento di gestione dei dati relativi ai minori in termini di flusso. Esso consente infatti di registrare il percorso del minore dal primo rintraccio del minore fino alla fuoriuscita dalla competenza della Direzione Generale. Il sistema permette un aggiornamento in tempo reale dei dati garantendo così la tempestività, uniformità e condivisione delle informazioni. Il sistema, sperimentato dapprima in 7 aree territoriali, è destinato ad essere esteso su tutto il territorio nazionale.

Attraverso l'intervento descritto nel presente atto, questa Amministrazione intende perseguire l'obiettivo generale di esplicitare gli impegni assunti, in aderenza alla pertinente normativa nazionale ed internazionale, negli atti di indirizzo sopra citati, al fine di consolidare la cooperazione inter-istituzionale tra i diversi livelli di *governance* del fenomeno dei minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- assicurare il rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19.12.2013¹);
- assicurare la completezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno; rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato);
- consolidare le attività di monitoraggio e vigilanza sulla presenza e sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri nel territorio nazionale;
- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa che, anche attraverso una specifica reportistica, costituiscano il patrimonio informativo ufficiale relativo al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 2 Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di seguito descritto, che l'aggiudicatario dovrà effettuare a supporto della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea presenti in Italia.

¹ Cfr. l'allegato DG immigrazione disponibile sul sito internet del Ministero (<http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/ServiziErogati/Pages/default.aspx>)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Linea 1) Minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano:

- a) censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso la gestione e l'aggiornamento della banca dati informatizzata e la sua evoluzione applicativa, e tenuta dell'archivio cartaceo, con relativa elaborazione di report statistici a cadenza mensile;
- b) supporto all'avvio del Sistema Informativo Minori (SIM), sulla base delle risultanze della sperimentazione condotta nel corso dell'anno 2014, in particolare con riferimento alla riorganizzazione delle informazioni presenti, ai sensi degli artt. 2, co. 3 e 5 del D.P.C.M. n. 535/1999, nell'attuale banca dati minori, che utilizza l'applicativo Access, al fine del passaggio dei dati ad un nuovo sistema di gestione on-line in fase di implementazione da parte di questa Direzione;
- c) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore stesso o in Paesi terzi, ex art.2, comma 2 lettera f) del D.P.C.M. n. 535/1999;
- d) supporto all'attività di istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato (rimpatrio assistito, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 535/1999; rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998);
- e) elaborazione, anche sulla base dei report di cui al punto 1.a. e sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di Report di monitoraggio e di analisi quali-quantitativa sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (a cadenza quadrimestrale, di cui uno con dimensione annuale). Il Report deve offrire: un'indagine statistica qualitativa e quantitativa; una sezione dedicata all'approfondimento e all'aggiornamento della normativa sovranazionale e nazionale di riferimento (in particolare: leggi e provvedimenti regionali; atti adottati dagli enti locali); un'analisi della giurisprudenza di riferimento a livello nazionale e sovranazionale; approfondimenti su specifici aspetti del fenomeno;
- f) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali), e con gli altri *stakeholders*;
- g) attività di segreteria tecnico-amministrativa e help-desk telefonico.

Linea 2) Minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato italiano:

- a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri;
- b) gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA (<https://sima.lavoro.gov.it/webui/template/homepage.aspx>), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal D.P.C.M. n. 535/1999 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, anche attraverso visite *in loco* (in numero non inferiore a 10) presso i soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- d) elaborazione, anche sulla base dei report di cui al punto 2.b. e sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di un report annuale sul fenomeno sui minori accolti;
- e) attività di segreteria tecnico-amministrativa e help-desk telefonico.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Il servizio sopra descritto, relativo alla linee 1 e 2, dovrà essere eseguito presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via Flavia, 6.

Le attività dovranno essere rese dall'affidatario in stretto raccordo con l'amministrazione appaltante, nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente art.1.

Art. 3 Gruppo di lavoro

Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto affidatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, il soggetto affidatario sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui composizione deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e garantire il rispetto del principio delle pari opportunità. Nel gruppo di lavoro dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'amministrazione procedente l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine, **l'impegno complessivo dell'intero gruppo di lavoro**, per tutta la durata del servizio indicata al successivo art. 4, **dovrà essere non inferiore a n. 1.900 giornate/uomo** (1 giornata/uomo = 8 ore).

Il gruppo di lavoro dovrà necessariamente essere composto da **almeno n. 7 risorse** con esperienza nei profili professionali di seguito indicati, che costituiranno altresì i referenti dell'area di competenza per l'amministrazione procedente:

- **n. 2** risorse con esperienza almeno triennale nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti;
- **n. 3** risorse con esperienza almeno triennale nella gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi;
- **n. 1** risorsa con esperienza almeno quinquennale sui sistemi informativi, con competenze specifiche sulle strutture delle banche dati e sulle *web-application*, e con esperienza sulla tecnologia ASP.NET e sulle base-dati Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012;
- **n. 1** risorsa con competenza almeno quinquennale nel campo dell'analisi dei dati e dell'elaborazione statistica.

In ogni caso, all'interno del gruppo di lavoro, **l'impegno lavorativo delle risorse con esperienza almeno triennale non potrà essere inferiore al 50% del totale delle giornate/uomo complessivamente offerte per la prestazione del servizio.**

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto Office (specificamente i programmi Word, Excel e Access); inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata del servizio di cui al successivo art. 4.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 4 Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di dieci mesi a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile espletato dai competenti uffici ai sensi dell'art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123/2011 sul decreto di approvazione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, per una durata non superiore a 10 mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato.

Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.

Art. 5 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo globale massimo relativo alla prestazione dei servizi descritti al precedente art. 2, è pari ad **€ 315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00) oltre IVA**, a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2015, al capitolo 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo suindicato, il contraente espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 08/11/1923, n. 2440, e dall'art. 120 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Art. 6 Subappalto

Il subappalto è ammesso, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al **20%** (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare analiticamente le attività e/o i servizi che intende subappaltare;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Gli eventuali contratti tra l'appaltatore e l'impresa subappaltatrice dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

È, in particolare, fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'aggiudicatario corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle fatture nel predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Art. 7 Garanzia provvisoria

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, i partecipanti dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore dell'Amministrazione per un valore pari al **2%** (due per cento) dell'importo a base d'asta, indicato al precedente art. 5, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel disciplinare di gara.

La garanzia dovrà essere costituita in forma di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fidejussione dovrà contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto del **50%** (cinquanta per cento) per i partecipanti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare in sede di partecipazione alla gara il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di costituendo RTI e/o Consorzio ordinario, il beneficio della riduzione della garanzia potrà essere riconosciuto solo nel caso in cui tutte le imprese che lo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La garanzia dovrà avere validità ed efficacia per 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà contenere altresì l'impegno al rinnovo della medesima per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà restituita dopo l'avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva. Le garanzie provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari saranno restituite nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte in sede contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia pari al **10%** (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata in forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria da parte di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dovrà valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità, ex art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, da comprovarsi mediante produzione della relativa documentazione precedentemente alla stipula del contratto. Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o di Consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, previo accertamento sia della regolare esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 che della regolare osservanza, da parte del soggetto aggiudicatario, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La mancata costituzione della garanzia in questione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà il servizio, per l'effetto, al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 9 Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario avverrà in forma pubblica amministrativa, previa acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione antimafia.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti sopra indicati, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. Per effetto di tale inadempienza, l'Amministrazione procedente avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese legate alla stipula del contratto, comprensive dell'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 10 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di apposita documentazione – da redigersi secondo modulistica predisposta dall'amministrazione - contenente lo stato di avanzamento del servizio (SAL) nel periodo di riferimento.

Successivamente alla comunicazione da parte dell'amministrazione della regolare esecuzione del servizio, ovvero decorsi 30 giorni dall'invio della documentazione di cui al comma precedente, senza che sia stata eccepita alcuna irregolarità nella esecuzione del servizio, l'affidatario potrà emettere regolare fattura elettronica. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del capogruppo, restando del tutto estranea l'Amministrazione ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il Raggruppamento.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e ss. della L. 13.8.2010, n.136, e s.m.i., anche in relazione ad eventuali subappaltatori.

Art. 11 Penalità e risoluzione anticipata del rapporto contrattuale

Qualora l'affidatario esegua la prestazione in modo non conforme alle disposizioni contrattuali o all'offerta economica, ovvero nel caso di mancato rispetto delle direttive e delle prescrizioni dell'Amministrazione, quest'ultima inviterà in forma scritta l'affidatario a conformarsi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Decorso tale termine, qualora l'affidatario non abbia provveduto conformarsi a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali a carico dell'affidatario:

Tipo inadempienza	Penale	Numero di inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentito
Rilevanti difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta e previste nel capitolato	€ 2.000,00 Ad evento	Maggiori di 2	4
Parziale realizzazione di un prodotto/attività	€ 4.000,00 Ad evento	Maggiori di 2	4



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Ingiustificato ritardo nella realizzazione di un'attività/prodotto previsti	0,1% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Maggiore di 1	4
---	---	---------------	---

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare le penali di cui sopra qualora l'affidatario dimostri che il ritardo o l'inadempimento dipenda da atti o fatti al medesimo non imputabili.

Superato il limite massimo di inadempienze consentito, quantificato nella tabella soprastante in relazione a ciascuna fattispecie, è in facoltà del Ministero procedere, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, alla risoluzione di diritto del contratto, salvo comunque ogni diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: nei casi di:

- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA;
- applicazione di un numero di penali superiore al massimo consentito come indicato nella tabella soprastante;
- dolo o colpa grave nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- arbitraria sospensione e/o interruzione del servizio da parte dell'affidatario;
- mancato adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei propri lavoratori;
- cessazione dell'azienda o di ramo di azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- cessione di contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sopravvenuta carenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del "Patto di Integrità", di cui all'art.1, comma 17 della L. n.190/2012.

In tutti questi casi, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Qualora il contratto pervenga a risoluzione per inadempimento dell'affidatario, lo stesso sarà tenuto al risarcimento della spesa necessaria all'Amministrazione per conseguire da terzi l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, salvo comunque l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno prodotto.

Art. 12 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale utilizzato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare scrupolosamente la normativa vigente a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quella previdenziale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio anche per le attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione procedente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare la pertinente normativa primaria e secondaria vigente in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 14 Norme sulla riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'affidatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l'invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al suindicato trattamento.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto del servizio.

Art. 15 Proprietà dei prodotti, degli elaborati e dei dati

Tutti i prodotti realizzati nell'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2 sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente, la quale si riserva di cedere ad altre amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito, il diritto di utilizzo dei prodotti stessi sia per attività successive che per la realizzazione di altro materiale informativo. L'esercizio di tale diritto non dovrà comportare oneri per gli utilizzatori e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto, non risolubili previo tentativo di componimento bonario, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 17 Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura **i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006**, con il rispetto delle condizioni di cui al decreto stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del presente disciplinare.

Sono ammessi a partecipare alla gara **anche organismi senza fini di lucro**. Ai fini dell'ammissibilità deve potersi rilevare dallo statuto la compatibilità dello stesso con il servizio richiesto. In modo particolare, tra le attività previste dallo statuto, seppure in via strumentale e secondaria e con fini accessori rispetto alle finalità principali, devono essere previste anche attività e/o compiti aventi rilevanza economica che, limitatamente al settore di pertinenza, permettano di identificare il soggetto come "operatore economico" e siano coerenti con l'oggetto del servizio richiesto con il presente appalto. L'impossibilità di rilevare le suddette caratteristiche, perché inesistenti o perché non emergenti dalla documentazione prodotta, comporta l'esclusione dalle successive fasi della procedura.

A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi alla medesima procedura di gara in raggruppamento o consorzio.

I Consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere *b) e c)*, del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.

È consentita la partecipazione da parte di **Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (RTI) e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti** (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti concorrenti che costituiranno il RTI o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di cui all'art. 9 del capitolato d'oneri in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 18 Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al precedente art. 17 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- capacità economico-finanziaria:

n. 2 (due) dichiarazioni in originale ed intestate all'amministrazione procedente attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; le referenze non devono avere data anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

fatturato globale, IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara pari ad **€ 630.000,00**, equivalente a due volte l'importo posto a base di gara;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- capacità tecnico-organizzativa:

fatturato specifico, complessivamente pari ad almeno € 315.000,00 IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara relativo all'esecuzione di servizi di assistenza tecnica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e/o di integrazione ed inclusione sociale di persone immigrate, analoghi o similari al servizio oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dall'art. 1 comma 2-bis lett. b) della L. n. 135/2011, si precisa che il requisito di fatturato globale e specifico è previsto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A quanto sopra si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del settore di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione di piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o consorzi.

Per una maggior comprensione di quanto sopra si tenga conto che, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese:

- **i requisiti di carattere generale** devono essere posseduti da ciascun operatore partecipante al RTI (costituito o costituendo); in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, da tutti gli operatori che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 dal Consorzio medesimo e da tutti i consorziati; in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dagli operatori consorziati che con esso partecipano alla presente gara;
- **le dichiarazioni bancarie** devono essere presentate da ciascun componente il RTI o da ciascun consorziato;
- **il requisito del fatturato globale** deve essere posseduto complessivamente dal RTI o Consorzio, a condizione che la mandataria del RTI costituito/constituendo, oppure, in caso di Consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente gara, posseda almeno il 60% del requisito; mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Pertanto ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio dovrà dichiarare il proprio importo di fatturato. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo;
- **il requisito del fatturato specifico**, deve essere posseduto complessivamente dal RTI o Consorzio, a condizione che la mandataria del RTI costituito/constituendo, oppure, in caso di Consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente gara, posseda almeno il 60% del requisito, mentre la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ognuno dei quali deve



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

possedere, comunque, almeno il **10%** (pari ad € 31.500,00) del fatturato specifico. Nelle dichiarazioni dovranno essere indicati espressamente gli importi di fatturato, il periodo di riferimento, il contratto ed il relativo oggetto, la denominazione e la natura giuridica dei committenti.

Per gli operatori che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività: fatturato richiesto/3 * numero anni di attività.

Si applica, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutte le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere rese secondo i modelli allegati al presente disciplinare.

Art. 19 Avvalimento

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che intenda fare ricorso all' "avvalimento" dovrà produrre la seguente documentazione ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto:

- 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c. la non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 20 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere chiusa in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà:

- recare la denominazione e ragione sociale del partecipante e degli eventuali *partners*, completa di indirizzo ed e-mail e recare la dicitura: **"NON APRIRE – Domanda di**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

partecipazione alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica in materia di minori stranieri”;

- **pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I. – Serie speciale contratti al seguente indirizzo:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Divisione I - Via Flavia n. 6, 00187 Roma.

A pena di esclusione, i plichi presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la sede del Ministero sita in Roma, **Via Flavia n. 6 (stanza n. 18 - III Piano) entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I. – V Serie speciale – contratti pubblici.** Al riguardo si precisa che gli orari di ricezione sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.**

Se il termine di presentazione della domanda di partecipazione scade di sabato o in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suindicato termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine stabilito. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi in questione non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Art. 21 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Nel plico di cui all'art. 20 devono essere contenuti i seguenti documenti:

A1. Domanda di partecipazione (Modello A1), sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri (in tal caso allegare specifica procura) e attestante in modo chiaro e univoco:

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- di aver preso integrale visione del bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato d'oneri, e di tutta la documentazione di gara e di accettare le condizioni in essi contenute e le penalità previste;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto;
- di tener conto, nella successiva preparazione della propria offerta, dell'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti a proprio carico e che i relativi costi si intendono inclusi nell'offerta;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- di essere consapevole che, qualora siano fornite nell'ambito della presente procedura - al momento della presentazione dell'offerta, oppure delle relative eventuali giustificazioni o precisazioni di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 - informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del predetto decreto, l'impresa dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione contenente le informazioni medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata nell'ambito dell'istruttoria delle richieste di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale dichiarazione l'Amministrazione potrà ritenere insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procedere sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

nonché:

- nel caso di RTI non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a una delle imprese raggruppande, espressamente indicata quale mandataria;
- nel caso di GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'impegno a costituire il GEIE o il Consorzio;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, dichiarazione concernente le imprese consorziate designate ad eseguire le prestazioni;
- in caso di RTI, GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituito che non costituito, dichiarazione attestante le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese. Le prestazioni dovranno essere eseguite in misura maggioritaria dalla società mandataria, da almeno una impresa riunita/riunenda, da almeno un'impresa consorziata/consorzianda.

A2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri (modello A2), attestante:

- i dati generali del partecipante e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la eventuale qualificazione dell'operatore come micro, piccola o media impresa ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 (requisiti di idoneità professionale), in particolare l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'attività, il numero e la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, ovvero, in caso di mancata iscrizione i motivi dell'esonero e specifica dichiarazione secondo cui il servizio di cui alla presente procedura è compatibile con lo statuto dell'ente (in tal caso allegare copia dello statuto conforme all'originale - anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 - evidenziando la parte rilevante ai fini dell'accertamento della suddetta compatibilità);
- l'insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, ivi compresa l'assenza a carico del dichiarante delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto concerne in particolare l'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) si precisa che, in caso di pluralità



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

di soggetti titolari delle cariche rilevanti, l'insussistenza delle situazioni ivi previste può essere attestata, anche per conto di detti soggetti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da chi sottoscrive la dichiarazione di cui all'allegato **Modello A2**, sempre che gli stessi siano indicati nominativamente nel medesimo allegato; in alternativa, ciascun soggetto titolare delle cariche rilevanti dovrà attestare in proprio l'insussistenza di dette situazioni mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da redigere preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato **A3** (cfr. successivo punto A3);

- l'insussistenza delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della legge n. 383/2001 (introdotto dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla relativa legge di conversione del 22 novembre 2002, n. 266);
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativi ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008);
- il fatturato globale dell'ultimo triennio, secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente disciplinare;
- il fatturato specifico dell'ultimo triennio, secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente disciplinare.
- l'indicazione del **"PASS OE"** – rilasciato dal sistema AVC PASS (www.anticorruzione.it) – necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte dell'amministrazione appaltante;
- l'impegno al caricamento sul sistema AVC PASS della documentazione la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto dall'art. 6 della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i. dell'A.V.C.P.;
- gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 13 agosto 2010, n. 136.

A3. Dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il **modello A3**. Tale dichiarazione non è necessaria ove la stessa sia stata resa espressamente e nominativamente nei confronti di ciascuno dei soggetti titolari di cariche rilevanti mediante la dichiarazione di cui al precedente punto A2.

A4. Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.

A5. Patto di integrità (Modello A4) sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente ovvero dai singoli legali rappresentanti in caso di RTI e di consorzio. In caso di avvalimento, il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'operatore ausiliario.

A6. Qualora la documentazione di gara sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante della società, **copia dell'atto di procura che ne attesti i poteri di firma.**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- A7.** In caso di avvalimento, la **documentazione di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.**
- A8.** In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, **copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.**
- A9.** In caso di GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'atto costitutivo.
- A10. Garanzia provvisoria**, di cui all'articolo 7 del capitolato d'oneri;
- A11. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di aggiudicazione.**
- A12. Attestazione di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo pari ad € 35,00** (trentacinque/00). Il pagamento del predetto contributo va effettuato, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dalla delibera dell'ANAC del 9 dicembre 2014 (in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2015) nonché dalle istruzioni operative relative pubblicate dall'Autorità sul proprio sito www.anticorruzione.it, con le modalità definite dalla stessa Autorità. Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 64642167CA. Nel caso di RTI o Consorzi il versamento è unico.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 a ciascuna dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Regole in caso di presentazione della domanda di partecipazione in RTI o Consorzio

La dichiarazione, conforme al **Modello A1** del presente disciplinare di gara, dovrà essere presentata:

- da ciascuna singola impresa componente il RTI, sia costituito sia costituendo;
- in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio di cui alla lettera *e*) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura.

In caso di RTI costituendo, ovvero di consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui al **Modello A1** del presente disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i RTI);



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'amministrazione appaltante, o per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere, anche a mezzo mail, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria di importo pari all'uno per mille (1‰) del valore della gara**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 22 Nomina della commissione e svolgimento della gara

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuato da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

I lavori della commissione si svolgeranno presso la sede dell'Amministrazione procedente nella data e nei locali che saranno comunicati ai partecipanti tramite e-mail/PEC.

Alle sedute pubbliche della commissione potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. A tal fine, il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato mediante e-mail all'indirizzo PEC dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it, entro due giorni lavorativi precedenti la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identità, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale del Ministero di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

Art. 23 Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e verifica della documentazione

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, a cura della commissione sopra indicata la quale procederà:

- alla verifica della integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione;
- all'apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della documentazione in essa contenuta;
- al sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 24 Verifica a campione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, la commissione provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.

A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'amministrazione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i seguenti requisiti speciali:

1) fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara: mediante **copia** dei **bilanci**, corredati della nota integrativa e/o dei relativi allegati relativi al triennio considerato, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del suddetto requisito.

2) fatturato specifico riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara: mediante **copia** dei **contratti e delle** relative **fatture** emesse da cui si evince il fatturato dei servizi svolti nel triennio di riferimento.

Ove tale verifica abbia esito negativo, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all'esclusione del concorrente alla gara ed all'escussione della relativa cauzione provvisoria nonché alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

All'esito dei lavori, la commissione comunicherà all'amministrazione appaltante i partecipanti ritenuti idonei, sulla base delle condizioni e dei requisiti fissati nel presente disciplinare, ad essere invitati a presentare l'offerta.

Art. 25 Lettera di invito ed offerta tecnico economica

L'Amministrazione appaltante procederà alla trasmissione della lettera d'invito, comprensiva dei relativi allegati sotto specificati, nei confronti dei partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati nel presente disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro il termine previsto nella lettera di invito ed esclusivamente all'indirizzo indicato nella medesima.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, come riportato nella lettera d'invito, si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 20 del disciplinare.

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, chiusa in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante sul fronte la denominazione dell'offerente e degli eventuali *partners*, completa di indirizzo ed e-mail e recante la dicitura: **"NON APRIRE – Offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica in materia di minori stranieri"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione dell'offerente e la dicitura, rispettivamente:

"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

"BUSTA B - OFFERTA TECNICA";



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – Documentazione amministrativa

Nella **Busta "A"** deve essere contenuto, **a pena di esclusione**:

- lo schema di contratto, allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante del concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'insussistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o la sussistenza di una siffatta situazione di controllo che non abbia influito sull'autonoma formulazione dell'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste detta relazione (in tale ultimo caso, in aggiunta andranno allegati, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sull'autonomia nella formulazione dell'offerta).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi e consorzi, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento o consorzio.

Busta B – Offerta tecnica

La Busta B, riportante la dicitura "Busta B – Offerta tecnica", deve contenere, pena l'esclusione:

- **L'offerta tecnica (numero massimo di 25 pagine in formato Tahoma, carattere 10, interlinea 1,5, n. 40 righe per pagina, con esclusione di eventuali grafici e tabelle)**, contenente la descrizione delle attività previste all' art. 2 del capitolato d'oneri, il dettaglio di tutto quanto richiesto nel capitolato medesimo, le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi richiesti, gli aspetti organizzativi e temporali e ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un'appropriate valutazione dell'offerta; in caso di raggruppamenti e consorzi la specificazione delle singole attività svolte da ciascun componente;
- Elenco dei componenti del gruppo di lavoro sulla base del modello allegato alla lettera di invito, corredato dai relativi *curricula vitae* dei soggetti interessati (sottoscritti e con allegato documento di identità in copia).

A pena di esclusione, l'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi e consorzi, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento o consorzio.

Busta C – Offerta economica

La Busta C, riportante la dicitura "Busta C – Offerta economica", deve contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica la quale deve essere redatta sulla base del modello allegato alla lettera di invito e deve indicare:

- il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA;
- l'importo relativo agli oneri di sicurezza;
- il ribasso percentuale rispetto al corrispettivo posto a base di gara, sia in cifre che in lettere, al netto degli oneri di sicurezza;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- l'indicazione del costo orario unitario (onnicomprensivo di tutte le spese) al netto di IVA e delle giornate/uomo delle figure professionali che costituiscono il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3 del capitolato;
- l'importo per le spese di trasferta, nella quantificazione del quale non potranno essere previste più di quaranta giornate complessive;
- la dichiarazione di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi e di consorzi, le quote parte di competenza di ciascun componente;
- in caso di subappalto, la tipologia delle attività che si intendono subappaltare ed i relativi importi.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o di consorzio, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti dei singoli operatori economici associati/consorziati.

Ai fini della congruità dei costi si fa richiamo, in via analogica, alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2/02/2009 sui costi ammissibili dei PO FSE pubblicata sulla GURI n. 117 del 22/05/2009.

Ogni partecipante potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate, sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti ai quali le imprese eventualmente partecipano.

Art. 26 Validità dell'offerta

Le offerte tecniche ed economiche si intendono valide e vincolanti per i soggetti offerenti per la durata di 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione.

Le stesse pertanto non possono essere ritirate, modificate o integrate.

Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali, indeterminate, sottoposte a condizione, a riserva, o che sollevino eccezioni o non accettino clausole contenute nel capitolato.

Nel caso in cui non sarà possibile addivenire all'aggiudicazione in tali termini, sarà cura dell'amministrazione chiedere ai partecipanti, con comunicazione formale, di confermare la propria offerta per un ulteriore periodo indicato nella predetta comunicazione e di prorogare la validità della garanzia provvisoria per la medesima durata.

Non sono ammesse a partecipare alla gara e saranno dunque escluse:

- le offerte i cui plichi non contengano le tre buste previste dal disciplinare;
- le offerte in cui una o più delle buste previste non riportino la dicitura prevista dal disciplinare, ovvero non siano chiuse e sigillate come prescritto nel presente disciplinare;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Costituirà altresì causa di esclusione dalla procedura di gara l'accertamento, nel corso del procedimento di gara, ad opera della stazione appaltante, del mancato rispetto, da parte del concorrente, degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 27 Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55 e 70 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione procedente si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006;
- b) sospendere, annullare, reindire o non aggiudicare la gara.

L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni attuative del D.P.R. n. 207/2010.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai parametri della seguente tabella:

A - Offerta tecnica	Punti 70
B – Offerta economica	Punti 30

La valutazione dell'offerta tecnica farà riferimento ai seguenti elementi e punteggi:

CRITERI	SUBCRITERI	Punt. MAX
1. Qualità, coerenza e completezza dell'offerta tecnica	1. Esaustività e congruenza del servizio proposto in relazione al capitolato d'oneri	15
	2. Rispondenza funzionale del servizio proposto rispetto agli obiettivi esplicitati nel capitolato d'oneri	15
	3. Completezza ed attualità dell'analisi del fenomeno migratorio e del quadro normativo di riferimento con specifico riguardo ai minori stranieri	5
Tot. Criterio 1		35



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

2. Metodologia di organizzazione ed esecuzione del servizio	1. Adeguatezza del modello organizzativo proposto di pianificazione e gestione del servizio	7
	2. Adeguatezza ed efficacia delle modalità di raccordo con l'Amministrazione committente	4
	3. Grado di flessibilità in relazione a fattispecie particolari, quali "picchi di lavoro", situazioni emergenziali	3
	4. Grado di copertura del presidio giornaliero rispetto alle linee di attività oggetto del servizio	3
	5. Affidabilità delle modalità di organizzazione del servizio in termini di capacità di garantire il rispetto degli standard qualitativi di servizio, in ordine alle dimensioni dell'accessibilità e della tempestività, di cui al D.M. 19.12.2013 (cfr.art.1 del capitolato d'oneri)	3
Tot. Criterio 2		20
3. Caratteristiche del gruppo di lavoro	1. Esperienza ed impegno dei componenti del gruppo di lavoro	9
	2. Coerenza ed efficacia della ripartizione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro	4
	3. Giornate/uomo aggiuntive offerte rispetto al minimo prescritto nel capitolato d'oneri	2
Tot. Criterio 3		15
TOTALE Criteri 1,2,3		70

Alle offerte verranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati. La valutazione tecnica degli elementi di cui alla tabella "Valutazione dell'offerta tecnica" avverrà sulla base del giudizio espresso dalla commissione preposta alla valutazione delle offerte. Le valutazioni saranno formulate dai membri della commissione che assegneranno un coefficiente discrezionale di rispondenza dell'offerta esaminata a ciascuno degli elementi di valutazione compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:

SCALA DI VALUTAZIONE	
Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Adeguito	0,75
Parzialmente adeguato	0,50



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Scarsamente adeguato	0,25
Non presente	0

Quindi la commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni sub-criterio; il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio massimo attribuibile.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 30 punti massimi relativamente al prezzo offerto. Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$Pa = (Pb/P) * Pm$$

dove

Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica

Pb è il prezzo dell'offerta più bassa

P è il prezzo dell'offerta in esame

Pm è il massimo punteggio pari a 30.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es.: 3,23456 punteggio attribuito 3,234).

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché abbia totalizzato almeno 60/100 punti. Nel caso in cui più offerte ottengano parità di punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico.

Art. 28 Apertura e valutazione delle offerte tecniche

Una commissione nominata dal Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "**A - Documentazione amministrativa**" e "**B - Offerta tecnica**" ed alla constatazione della presenza in ciascuna di esse di tutti i documenti contenuti.

La seduta pubblica si svolgerà nel giorno, ora e luogo che saranno comunicati dall'amministrazione appaltante tramite e-mail/PEC.

La commissione procederà in seduta riservata all'esame delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi.

Art. 29 Apertura e valutazione delle offerte economiche

L'apertura delle buste "**C – Offerta economica**" sarà effettuata in seduta pubblica nel giorno, ora e luogo che saranno comunicati dall'amministrazione appaltante tramite e-mail/PEC. Nel corso della seduta la commissione, previa lettura dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica, procederà:

- all'apertura delle buste C relative ai partecipanti la cui offerta tecnica non sia stata esclusa, nonché alla lettura dei prezzi offerti;
- all'attribuzione dei relativi punteggi.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Successivamente la commissione procederà, in seduta riservata, all'esame formale delle offerte economiche, escludendo quelle difformi da quanto richiesto ai sensi del presente capitolato e segnalando all'amministrazione procedente la presenza di eventuali offerte che risultino anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai fini della successiva attivazione del procedimento di verifica di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte del R.U.P.

Art. 30 Aggiudicazione provvisoria e definitiva

A conclusione dell'esame delle offerte economiche nonché all'esito dell'eventuale procedimento di verifica di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, la commissione procederà alla formulazione della graduatoria ed alla conseguente dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara con riserva della verifica delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché la medesima abbia totalizzato almeno 60/100 punti. Nel caso in cui più offerte ottengano parità di punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere all'aggiudicatario, nonché al concorrente che segue in graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 comma 1 del predetto D.Lgs. n. 163/2006 - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso la presentazione della documentazione comprovante i predetti requisiti, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione da parte dell'amministrazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006. In seguito all'approvazione, l'aggiudicazione, divenuta definitiva, verrà comunicata a tutti i concorrenti secondo quanto previsto all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ed acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

L'amministrazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere all'aggiudicatario ed eventualmente agli altri concorrenti presenti in graduatoria, pena l'esclusione dalla gara, di rinnovare le dichiarazioni già rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla gara, attestanti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 32 Chiarimenti ed informazioni

Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente tramite email, entro e non oltre 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, al seguente indirizzo e-mail dgimmigrazionedi1@lavoro.gov.it.

I quesiti dovranno riportare obbligatoriamente, a pena di mancata risposta, il seguente oggetto: "Gara assistenza tecnica minori stranieri. QUESITO".

Le risposte ai quesiti più frequenti o rilevanti saranno pubblicate sul sito internet dell'amministrazione appaltante www.lavoro.gov.it.

Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al presente procedimento.

Art. 33 Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato d'oneri e dal disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.

Roma, 6 novembre 2015

Firmato

Il Direttore Generale *ad interim*

Raffaele Tangorra

ELENCO ALLEGATI

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| Modello A1 | Domanda di partecipazione |
| Modello A2 | Dichiarazioni sostitutive |
| Modello A3 | Dichiarazioni idoneità morale |
| Modello A4 | Patto di integrità |